



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO  
(Provincia di Cosenza)

---

**Ordinanza N. 43 del 29/02/2024**

**Sindaco**

**OGGETTO: ORARI DI CHIUSURA E MODALITÀ D'USO AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI CHE SI TROVANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO**

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare gli orari di chiusura e le modalità d'uso dei parchi giochi e delle aree pubbliche attrezzate, destinate alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, allo svago e ai giochi dei bambini, al benessere degli sportivi;

**RITENUTO** doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica negli orari di riposo;

**RITENUTO** doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso e regole comportamentali;

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

**ORDINA**

L'orario di accesso per tutte le Aree Verdi e Parchi Pubblici comunali, è il seguente:

**Periodo Estivo (01 giugno - 30 settembre) - Orario dalle ore 10:00 alle ore 23:00;**

**Periodo Invernale (dal 01 ottobre al 31 maggio) - Orario 10:00 alle ore 21.30.**

**DISPONE**

In tutte le aree verdi e parchi pubblici che si trovano nel territorio del Comune di Cassano All'Jonio; è espressamente vietato:

1. introdurre qualsiasi veicolo a motore se non autorizzati;
2. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare i giochi, le strutture, le attrezzature, la segnaletica e qualsiasi manufatto ivi presente;
3. utilizzare impropriamente le panchine e i giochi;



## COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

---

4. arrampicarsi sui muri, sulle balaustre, sulle recinzioni, sui cancelli, sui pali dell'illuminazione e della segnaletica;
5. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive e/o usare l'acqua delle fontanelle per usi diversi da quella potabile;
6. estirpare, tagliare o danneggiare il manto erboso e le piante;
7. scavare nel terreno e/o asportare la terra;
8. gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possono provocare incendi;
9. introdurre e posizionare strutture fisse o mobili senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
10. utilizzare i giochi al di fuori dell'età consentita dall'apposita segnaletica;
11. abbandonare o lasciare liberi di circolare i cani senza guinzaglio;
12. addestrare cani da caccia, difesa o guardia;
13. ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
14. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare siepi, prati e fiori;
15. l'uso di biciclette (anche a più posti), di pattini a rotelle, roller-blade e simili nelle aree non specificatamente destinate a tali scopi;
16. gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
17. l'accesso di cani senza accompagnatori. I cani di taglia media dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso, mentre i cani di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso e museruola; **è vietato l'accesso dei cani alle aree fitness e gioco attrezzate recintate e, per le aree non recintate, ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle attrezzature, con l'installazione di segnaletica di divieto all'ingresso.**
18. l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, come pure il disturbo della quiete pubblica con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore;
19. trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti; Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, ecc.;

### DISPONE

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con: Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs.



## COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

---

18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Si dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cassano All'Jonio e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale di competenza.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- Prefettura di Cosenza;
- Compagnia dei Carabinieri di Cassano All'Jonio;
- Commissariato di Polizia di Stato sede Castrovillari;
- Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari - Cassano All'Jonio;
- Resp.le Area VIII Comando Polizia Municipale di Cassano All'Jonio;
- Resp.le dell'Area III Lavori Pubblici;

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**SINDACO**  
GIOVANNI PAPASSO / ArubaPEC S.p.A.